



OFFERTA AL PUBBLICO DI

UNIPOLSAI INVESTIMENTO PIR

Prodotto finanziario-assicurativo di tipo Unit Linked
(tariffa U90002UL)

PROSPETTO D'OFFERTA - Parte I, Parte II, Parte III

Si raccomanda la lettura della Parte I (Informazioni sull'investimento e sulle coperture assicurative), della Parte II (Illustrazione dei dati periodici di rischio-rendimento e costi effettivi dell'investimento) e della Parte III (Altre informazioni) del Prospetto d'offerta, che devono essere messe gratuitamente a disposizione dell'Investitore-Contraente su richiesta del medesimo, per le informazioni di dettaglio.

Il Prospetto d'offerta è volto ad illustrare all'Investitore-Contraente le principali caratteristiche dell'investimento proposto.

Data di deposito in Consob della Copertina: 28/09/2018

Data di validità della Copertina: dal 30/09/2018

La pubblicazione del Prospetto d'offerta non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto.

**PARTE I DEL PROSPETTO D'OFFERTA
INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO E SULLE COPERTURE ASSICURATIVE**

La Parte I del Prospetto d'offerta, da consegnare su richiesta all'Investitore-Contraente, è volta ad illustrare le informazioni di dettaglio sull'offerta.

Data di deposito in Consob della Parte I: 28/09/2018.

Data di validità della Parte I: dal 30/09/2018.

A) INFORMAZIONI GENERALI

1 L'Impresa di assicurazione

- a) UnipolSai Assicurazioni S.p.A., in breve UnipolSai S.p.A. (di seguito "Società"), Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol.
- b) Nazionalità: italiana.
- c) Sede Legale in Via Stalingrado, 45 – 40128 Bologna (Italia).
- d) Recapito telefonico 051.5077111, fax 051.7096584, siti Internet www.unipolsai.com - www.unipolsai.it, indirizzo di posta elettronica assistenzaavita@unipolsai.it.

Per ulteriori informazioni sulla Società e sul Gruppo di appartenenza si rinvia alla Parte III, sez. A, par. 1, del Prospetto d'offerta.

2 Rischi generali connessi all'investimento finanziario

L'assicurazione sulla vita qui descritta è un prodotto finanziario-assicurativo di tipo Unit Linked denominato "UnipolSai Investimento PIR" - Assicurazione unit linked a vita intera e a premio unico con facoltà di versamenti aggiuntivi (tariffa **U90002UL**), destinato a costituire un Piano Individuale di Risparmio a lungo termine (PIR).

Le assicurazioni Unit Linked sono contratti in cui l'entità delle somme dovute dall'impresa assicuratrice dipende dalle oscillazioni di valore delle quote, appositamente acquisite dall'impresa, di uno o più O.I.C.R. (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio ovvero SICAV e Fondi Comuni di Investimento Mobiliare Aperti), oppure - come in questo caso - delle quote di uno o più Fondi interni dell'impresa stessa.

Pertanto le assicurazioni Unit Linked comportano rischi finanziari a carico degli Investitori-Contraenti, riconducibili all'andamento del valore unitario delle quote che, a sua volta, dipende dalle variazioni di prezzo degli strumenti finanziari di cui le quote sono rappresentazione. Esiste quindi la possibilità che l'Investitore-Contraente ottenga dall'assicurazione qui descritta, al momento del rimborso, un ammontare inferiore al capitale investito.

L'assicurazione Unit Linked qui illustrata è collegata al Fondo interno "PIR UnipolSai" (di seguito "Fondo") descritto nella successiva sez. B.1. Pertanto il valore del capitale investito in quote può variare in relazione alla tipologia di strumenti finanziari e ai settori di investimento, nonché ai diversi mercati di riferimento del Fondo.

In relazione alla natura del Fondo, la stipulazione di questa assicurazione comporta per l'Investitore-Contraente i profili di rischio propri degli investimenti azionari e/o obbligazionari. I criteri della gestione e la qualità degli investimenti del Fondo attenuano, ma non eliminano, i rischi a carico dell'Investitore-Contraente:

- il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità del prezzo di un titolo dipendente sia dalle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico dell'emittente (**rischio specifico**) che dalle generali fluttuazioni del mercato sul quale il titolo è negoziato (**rischio generico o sistematico**);
- il rischio connesso all'eventualità che l'emittente un titolo di debito (es. obbligazioni), per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale (**rischio emittente o di controparte**); il prezzo del titolo risente di tale rischio variando al modificarsi del grado di solvibilità (merito creditizio) dell'emittente; un indicatore sintetico del merito creditizio di un emittente è il rating che viene assegnato da agenzie internazionali indipendenti;
- il rischio collegato alla variabilità del prezzo di un titolo di debito derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato (**rischio di interesse**); tali fluttuazioni, infatti, si riflettono sul prezzo (e quindi sul rendimento) del titolo in modo tanto più accentuato - soprattutto nel caso di un titolo a tasso fisso - quanto più è lunga la sua vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo e viceversa;
- il **rischio di liquidità**: la liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore e dipende principalmente dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato;
- il **rischio di cambio**: il risultato complessivo dell'investimento in un titolo denominato in una valuta diversa da quella di riferimento utilizzata dall'investitore, è condizionato dalla variazione dei tassi di cambio;
- il **rischio da effetto "leva"**: l'utilizzo di strumenti derivati consente di assumere posizioni di rischio sui parametri di riferimento, superiori agli esborsi inizialmente sostenuti per aprire tali posizioni; di conseguenza, una lieve

variazione dei valori di mercato dei parametri di riferimento può avere un impatto amplificato in termini di guadagno o di perdita sullo strumento derivato acquistato rispetto al caso in cui non si faccia uso della leva;

- **altri fattori di rischio:** le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli emittenti.

3 **Conflitto di interessi**

La Società effettua operazioni di acquisto, sottoscrizione, gestione e vendita di attivi destinati a copertura degli impegni tecnici assunti nei confronti degli Investitori-Contraenti. In relazione a tali operazioni, nella presente sezione sono descritte le possibili situazioni di conflitto di interessi della Società, anche derivanti da rapporti di Gruppo o da rapporti di affari propri o di società del Gruppo.

Gli attivi possono essere emessi, promossi o gestiti anche dalla Società o da soggetti appartenenti allo stesso Gruppo, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa, nonché dei limiti e dei vincoli stabiliti per gli investimenti qualificati destinati ai PIR, ai sensi della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 e successive modifiche e integrazioni.

La Società può trovarsi in particolari situazioni di conflitto di interessi in occasione delle attività di investimento e disinvestimento concernenti gli attivi del Fondo o di altre attività connesse quali, ad esempio, l'utilizzo di conti di deposito degli attivi a copertura delle riserve tecniche.

La Società ha adottato idonee procedure in relazione ai rapporti di Gruppo, per individuare e gestire le suddette situazioni al fine di salvaguardare l'interesse degli Investitori-Contraenti; in particolare la Società ha previsto specifiche disposizioni interne in materia di operazioni infragruppo e ha elaborato una procedura per l'effettuazione di operazioni con parti correlate.

Nell'ambito della selezione e gestione degli investimenti la Società può stipulare con soggetti terzi accordi finalizzati al riconoscimento di utilità (retrocessione di commissioni o altri proventi o servizi) a fronte degli investimenti effettuati.

La Società assicura che gli eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi derivanti da accordi con le Società di Gestione degli O.I.C.R. oggetto di investimento vengano interamente versati nel Fondo a beneficio degli Investitori-Contraenti. La quantificazione delle utilità annue attribuite al patrimonio del Fondo sarà riportata nel rendiconto annuale del Fondo.

Nell'ambito delle attività di distribuzione si segnala una potenziale situazione di conflitto di interesse qualora il soggetto collocatore abbia un proprio interesse alla promozione e alla distribuzione del contratto, in quanto Società del Gruppo e percipiente un compenso per l'attività di distribuzione del contratto mediante retrocessione di parte dei costi gravanti sul contratto.

La Società opera, in ogni caso, in modo da non recare pregiudizio agli Investitori-Contraenti e ad ottenere per essi il miglior risultato possibile.

4 **Reclami**

4.1 **Reclami**

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, ovvero un servizio assicurativo, devono essere inoltrati per iscritto a:

*UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Reclami e Assistenza Specialistica Clienti
Via della Unione Europea n. 3/B, 20097 San Donato Milanese (MI)
Fax: 02.51815353 - e-mail: reclami@unipolsai.it*

oppure utilizzando l'apposito modulo di presentazione dei reclami disponibile sul sito www.unipolsai.it

I reclami relativi al comportamento dell'Agente, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori, possono essere inoltrati per iscritto anche all'Agenzia di riferimento.

Per poter dare seguito alla richiesta nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) dell'Investitore-Contraente.

I reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione B (Broker) e D (Banche, Intermediari Finanziari ex art. 107 del TUB, SIM e Poste Italiane – Divisione servizi di banco posta) del Registro Unico Intermediari, devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell'Intermediario e saranno da esso gestiti dando riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni ovvero di 60 giorni se il reclamo riguarda il comportamento dell'agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), potrà rivolgersi a:

- IVASS - Servizio Tutela del Consumatore - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, telefono 06.421331, per questioni attinenti al contratto nonché al comportamento di agenti, mediatori o broker (e loro collaboratori) e produttori diretti e al comportamento della Società (esclusi i casi di vendita diretta).

I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS, anche utilizzando l'apposito modello reperibile sul sito Internet dell'IVASS e della Società, contengono:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) *individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;*
- c) *breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;*
- d) *copia del reclamo presentato alla Società o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;*
- e) *ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.*

Si evidenzia che i reclami per l'accertamento dell'osservanza della vigente normativa applicabile al settore assicurativo vanno presentati direttamente all'IVASS.

Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito Internet http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET;

- CONSOB - Via G.B. Martini, 3 - 00198 Roma - telefono 06.84771 - oppure Via Broletto, 7 - 20123 Milano - telefono 02.724201, per questioni attinenti alla trasparenza informativa nonché al comportamento di soggetti abilitati all'intermediazione assicurativa (intermediari incaricati diversi da quelli richiamati al punto precedente) e al comportamento della Società nei casi di vendita diretta, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.

Per ulteriori questioni l'esponente potrà rivolgersi alle altre Autorità amministrative competenti.

Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito Internet della Società www.unipolsai.it e nelle comunicazioni periodiche inviate in corso di contratto.

Si ricorda che nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie:

- procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche e integrazioni); il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale; a tale procedura si accede mediante un'istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite l'assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;
- procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162); a tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l'assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto.
- procedura dinanzi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito presso la CONSOB ai sensi della Delibera n. 19602/2016 e del Regolamento di attuazione dell'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n.179 per la risoluzione extragiudiziale delle controversie limitatamente all'offerta in sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-bis del TUF emessi dalla Società. L'ACF conosce delle controversie (di importo non superiore a € 500.000,000) tra investitori e intermediari (Società o soggetti abilitati all'intermediazione assicurativa di cui all'articolo 131 del Regolamento Intermediari adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018, a seconda del caso che ricorre), relative alla violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF. Il ricorso può essere proposto, nei tempi e con le modalità previste dal Regolamento Consob istitutivo dell'ACF, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di un procuratore. Il diritto di ricorrere all'ACF è irrinunciabile e sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nel contratto.

4.2 Comunicazioni alla Società concernenti il contratto in corso

Per tutte le comunicazioni alla Società concernenti il contratto in corso, l'Investitore-Contraente potrà avvalersi anche del tramite dell'intermediario incaricato dalla Società al quale è assegnata la competenza sul contratto (l'elenco degli intermediari incaricati è disponibile presso la Direzione della Società ed è riportato sul sito Internet della stessa), oppure potrà inviare le stesse **mediante raccomandata** direttamente a:

*UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Direzione Vita
Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna*

specificando gli elementi identificativi del contratto.

4.3 Richieste di chiarimenti, di informazioni o di invio di documentazione

Eventuali richieste di chiarimenti, di informazioni inerenti il proprio contratto o di invio della documentazione informativa disponibile, devono essere inoltrati per iscritto a:

*UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Reclami e Assistenza Clienti
Via della Unione Europea 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI)*

Fax 02.5181.9787 - e-mail: assistenzavita@unipolsai.it.

Informazioni sulla Società e sui prodotti offerti sono disponibili sui siti Internet della Società.

B) INFORMAZIONI SUL PRODOTTO FINANZIARIO-ASSICURATIVO DI TIPO UNIT LINKED**5 Descrizione del contratto e impiego dei premi****5.1 Caratteristiche del contratto**

L'assicurazione è destinata ad Assicurati che, alla decorrenza del contratto, abbiano età assicurativa non superiore a 80 anni. L'età assicurativa è calcolata in anni interi, arrotondata per eccesso se la frazione di anno supera 6 mesi oppure per difetto in caso contrario.

L'ammontare delle prestazioni previste dall'assicurazione dipende dal controvalore delle quote attribuite al contratto.

Infatti il capitale assicurato è espresso in quote e si acquisisce mediante il versamento di un premio unico dovuto inizialmente e di eventuali premi unici aggiuntivi facoltativi. Ciascun premio versato, al netto dei costi indicati nella successiva sez. C par. 12.1.1 e 12.1.2, verrà investito nel Fondo; per le informazioni di dettaglio si rinvia alla successiva sez. B.1.

L'assicurazione sulla vita qui descritta consente, a fronte del rispetto dei requisiti e dei limiti richiesti dalla Legge n. 232 dell'11 dicembre 2016 e successive modifiche ed integrazioni, di beneficiare di un regime di esenzione fiscale, secondo quanto sintetizzato alla successiva sez. C, par. 14.

L'assicurazione, destinata esclusivamente a persone fisiche, richiede che le figure dell'Investitore-Contraente e dell'Assicurato vengano fatte coincidere nel medesimo soggetto e che quest'ultimo sia in possesso di determinati requisiti. A tal proposito l'Investitore-Contraente, prima della conclusione del contratto, è tenuto a dichiarare:

- di non essere titolare di altro PIR;
- di essere persona fisica fiscalmente residente in Italia, impegnandosi a comunicare per iscritto – anche attraverso gli intermediari incaricati – eventuali variazioni di residenza fiscale verso uno Stato diverso dall'Italia, prima che dette variazioni abbiano effetto;
- di effettuare l'investimento nell'assicurazione al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa.

L'assicurazione è adatta a Investitori-Contraenti che hanno esigenza:

- di investire il proprio risparmio nel lungo periodo, prevedendo la corresponsione di un capitale (controvalore delle quote) in un'unica soluzione ai Beneficiari designati al momento in cui si verifica il decesso dell'Assicurato;
- di copertura assicurativa, prevedendo, sempre in caso di decesso dell'Assicurato, la corresponsione di un ulteriore capitale (Bonus) che consiste in una maggiorazione del controvalore delle quote dipendente dall'età assicurativa raggiunta dall'Assicurato al momento del decesso.

5.2 Durata del contratto

Il contratto è a vita intera, pertanto la sua durata coincide con la vita dell'Assicurato.

5.3 Versamento dei premi

L'assicurazione richiede il versamento alla Società di un premio unico anticipato non frazionabile di **almeno € 5.000,00**.

È consentito il versamento di premi unici aggiuntivi, **purché di importo non inferiore a € 2.500,00 e previo accordo con la Società**.

La somma dei premi versati non può essere superiore a € 30.000,00 in ciascun anno solare ed a complessivi €150.000,00 nel corso della durata contrattuale.

La formula di pagamento del premio sopra descritta ha le caratteristiche di un programma assicurativo ad accumulazione estremamente flessibile, che consente sia di concentrare all'origine l'esborso complessivo (premio unico iniziale), sia di integrare successivamente le prestazioni assicurate impiegando il risparmio eventualmente accumulato (premi unici aggiuntivi).

La descrizione della proposta d'investimento finanziario di cui alla successiva sez. B.1 si riferisce all'importo minimo (€5.000,00) del premio unico iniziale e non considera il versamento di ulteriori premi.

B.1) INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO FINANZIARIO**6 Informazioni generali sull'investimento finanziario**

Il premio versato, al netto dei costi trattenuti, costituisce il capitale investito dalla Società in quote del Fondo indicato alla precedente sez. A, par. 2. Il Fondo, domiciliato presso la Società, è disciplinato da apposito Regolamento che forma parte integrante delle Condizioni di Assicurazione, a cui si rinvia per i dettagli.

La Società può affidare il servizio di gestione del patrimonio del Fondo a intermediari abilitati a tale attività, anche appartenenti al Gruppo, che operano sulla base dei criteri e degli obiettivi previsti dalla Società e comunque conformi al Regolamento del Fondo. In tale ipotesi, la Società opera altresì un costante controllo sulla rispondenza

dell'esecuzione delle attività delegate alle istruzioni periodicamente impartite. In ogni caso la responsabilità per l'attività di gestione del Fondo nei confronti degli Investitori-Contraenti è esclusivamente a carico della Società stessa. Alla data di redazione della presente Parte I, la Società gestisce direttamente il Fondo.

E' fondamentale valutare attentamente le caratteristiche del Fondo in modo da stabilire se il Fondo presenta un profilo di rischio coerente con gli obiettivi del proprio piano finanziario-assicurativo, anche in rapporto all'orizzonte temporale dello stesso. Particolare attenzione deve essere prestata alla tipologia degli strumenti finanziari in cui il Fondo può investire, con i relativi limiti. Infatti la variabilità nel tempo (volatilità) del valore unitario delle quote dipende direttamente dalle fluttuazioni nelle quotazioni degli strumenti finanziari che compongono il Fondo.

Il successivo par. 7 riporta, con riferimento alla data di redazione della presente Parte I, le informazioni relative alla proposta d'investimento finanziario prevista dal presente Prospetto d'offerta, corrispondente al Fondo a cui l'assicurazione è collegata:

- PIR UnipolSai – unico.

7 Proposta d'investimento finanziario denominata "PIR UnipolSai - unico"

Con la proposta d'investimento finanziario "PIR UnipolSai - unico" (codice 67_u), il premio versato, al netto dei costi trattenuti, costituisce il capitale investito dalla Società nel Fondo PIR UnipolSai (codice 67).

La finalità della proposta d'investimento finanziario è di aumentare nel tempo il valore dei capitali investiti, coerentemente con la politica di investimento del Fondo.

Poiché il capitale assicurato, il Bonus in caso di morte e il valore di riscatto vengono espressi in quote, l'importo dovuto dalla Società dipenderà dal controvalore delle quote alla data di valorizzazione stabilita per ciascuno dei casi di pagamento previsti.

7.1 Tipologia di gestione del Fondo

Di seguito sono riportate le informazioni relative alla tipologia di gestione adottata dal Fondo.

- Tipologia di gestione:* Flessibile.
- Obiettivo della gestione:* L'obiettivo del Fondo è l'incremento del valore delle quote attraverso una gestione flessibile che miri a selezionare gli strumenti finanziari con le migliori prospettive di rendimento tenuto conto del rischio assunto.
- Valuta di denominazione:* Euro.

7.2 Orizzonte temporale d'investimento consigliato

L'orizzonte temporale minimo d'investimento consigliato - determinato in relazione al grado di rischio, alla tipologia di gestione e alla struttura dei costi della proposta d'investimento finanziario nel rispetto del principio della neutralità al rischio – è pari a 20 anni.

7.3 Profilo di rischio del Fondo

Di seguito sono riportate le informazioni relative al profilo di rischio che caratterizza il Fondo.

- Grado di rischio:* Il grado di rischio connesso all'investimento nel Fondo è Alto. Il grado di rischio è un indicatore sintetico di natura qualitativa della rischiosità complessiva dell'investimento finanziario nel Fondo. È valutato sulla base della variabilità (volatilità) del rendimento potenziale dell'investimento finanziario.

7.4 Politica di investimento e rischi specifici del Fondo

In relazione alla tipologia di gestione adottata non è possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata dal Fondo.

Pertanto, per la valutazione e la misurazione del rischio verrà utilizzato il seguente indicatore: VaR mensile con un intervallo di confidenza del 95%, con l'obiettivo di contenere tale valore entro la soglia del 9,00%; tale soglia costituisce un mero obiettivo gestionale e pertanto potrebbe essere superata temporaneamente in particolari condizioni di mercato. Al fine di rientrare tra gli investimenti qualificati destinati ai Piani Individuali di Risparmio a lungo termine (PIR), ai sensi della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 e successive modifiche e integrazioni la politica di investimento del Fondo viene attuata nel rispetto di tale normativa.

- Categoria:* Il Fondo appartiene alla categoria "Flessibile".

- Composizione degli investimenti:*

- Principali tipologie di strumenti finanziari¹ e valuta di denominazione:* Il Fondo adotta uno stile di gestione flessibile che non prevede alcuna allocazione predeterminata degli attivi, definendo gli investimenti nel rispetto della normativa vigente, nonché dei limiti e dei vincoli stabiliti per gli investimenti qualificati destinati ai PIR, ai sensi della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 e successive modifiche e integrazioni. Gli investimenti

1

Rilevanza:	Principale	Prevalente	Significativo	Contenuto	Residuale
Scala del peso:	oltre il 70%	50% - 70%	30% - 50%	10% - 30%	inferiore a 10%

sono inoltre selezionati nel tempo sulla base di criteri volti a perseguire una adeguata redditività nel rispetto del profilo di rischio assegnato. Gli investimenti del Fondo possono essere rappresentati da attività finanziarie di tipo monetario, obbligazionario e azionario e da quote e/o azioni di O.I.C.R. (compresi ETF) denominati in Euro o in altre valute. Si prevede inoltre l'investimento in singoli strumenti finanziari azionari e obbligazionari ed in ogni altro strumento previsto dalla normativa vigente. Potranno essere selezionati O.I.C.R. (compresi gli ETF) sia azionari che obbligazionari o appartenenti ad altre categorie. Gli O.I.C.R. (compresi gli ETF) possono essere sia di diritto comunitario che non comunitario. Il Fondo può inoltre investire in depositi bancari e altri strumenti monetari. Le quote o azioni di O.I.C.R. (compresi gli ETF) e gli strumenti finanziari e monetari possono essere emessi, promossi o gestiti anche dalla Società stessa o da soggetti appartenenti allo stesso Gruppo della Società. L'eventuale utilizzo di quote o azioni di O.I.C.R. (compresi gli ETF) emesse, promosse o gestite dalla Società stessa o da soggetti appartenenti allo stesso Gruppo della Società non può superare il 25% del patrimonio del Fondo.

- f.2) *Aree geografiche/mercati di riferimento:* L'area geografica d'investimento sarà principalmente l'Italia..
- f.3) *Categorie di emittenti:* Per le attività finanziarie di tipo obbligazionario potranno essere selezionati sia emittenti governativi e/o organismi sovranazionali che emittenti corporate. Per la quota di patrimonio investita direttamente in titoli di capitale, saranno selezionate sia le azioni di società ad elevata che a media e bassa capitalizzazione.
- f.4) *Specifici fattori di rischio rilevanti:* La componente azionaria ha un peso significativo ed è soggetta alla variabilità dei prezzi tipica dei titoli di capitale. E' possibile investire in titoli obbligazionari emessi da società (c.d. *corporate*), che potrebbero presentare profili di rischio più elevati rispetto ai titoli governativi. La natura degli investimenti utilizzati può comportare un'esposizione significativa al rischio di cambio: la gestione terrà conto dell'andamento dei mercati valutari e potrà utilizzare, ove ritenuto opportuno, operazioni di copertura del rischio di cambio.
- f.5) *Operazioni in strumenti finanziari derivati:* Potranno essere utilizzati strumenti derivati nei limiti previsti dalle normative vigenti, con finalità di gestione efficace di portafoglio e di copertura dei rischi collegati agli investimenti presenti nel Fondo, coerentemente con il Profilo di rischio del medesimo. L'operatività attraverso strumenti finanziari derivati avviene nel principio di sana e prudente gestione e si conforma alle disposizioni normative in materia.
- g) *Tecnica di gestione:* In considerazione della tipologia di gestione flessibile adottata non è prevista alcuna allocazione predeterminata degli attivi; gli investimenti ammissibili sono quindi definiti nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento a quella sui PIR e gli strumenti finanziari sono selezionati nel tempo, in funzione delle opportunità e delle prospettive dei mercati. In tal modo si ricerca un costante orientamento alle migliori prospettive di rischio-rendimento attese, in coerenza con il profilo di rischio del Fondo.
- h) *Tecniche di gestione dei rischi:* Vengono utilizzate tecniche di gestione dei rischi di portafoglio in relazione agli obiettivi e alla politica di investimento del Fondo. Per la descrizione di tali tecniche si rinvia alla Parte III, sez. B, par. 6.
- i) *Destinazione dei proventi:* I proventi ottenuti dagli investimenti non vengono distribuiti, ma sono reinvestiti nel Fondo andando ad aumentarne il valore complessivo netto e, quindi, incrementando il valore unitario delle quote senza alcun costo per gli Investitori-Contraenti.

7.5 Garanzie dell'investimento

Poiché la Società non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo, al rimborso o durante la vigenza del contratto, i rischi finanziari restano totalmente a carico dell'Investitore-Contraente. In particolare, si richiama l'attenzione sul rischio connesso all'andamento negativo del valore delle quote del Fondo. Esiste quindi la possibilità che l'Investitore-Contraente ottenga, al momento del rimborso, un ammontare inferiore al capitale investito.

7.6 Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

In relazione alla tipologia di gestione adottata non è possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata dal Fondo.

Pertanto, per la valutazione e la misurazione del rischio verrà utilizzato il seguente indicatore: VaR mensile con un intervallo di confidenza del 95%, con l'obiettivo contenere tale valore entro la soglia del 9,00%; tale soglia costituisce un mero obiettivo gestionale e pertanto potrebbe essere superata temporaneamente in particolari condizioni di mercato.

Il VaR (Value At Risk) quantifica la massima perdita potenziale del Fondo, stimata in un determinato orizzonte temporale, con un livello di probabilità predefinito (c.d. "livello di confidenza").

Nonostante l'obiettivo della Società sia quello di mantenere tale indicatore di rischio entro il livello stabilito, **il VaR non rappresenta in alcun modo una garanzia che la massima perdita mensile sia necessariamente inferiore al livello indicato (9,00% del patrimonio del Fondo)**

7.7 Rappresentazione sintetica dei costi

Di seguito viene fornita una rappresentazione sintetica dei soli costi certi (ossia quantificabili a priori e la cui applicazione non è subordinata ad alcuna condizione) previsti dalla proposta d'investimento finanziario, determinata con riferimento all'importo minimo (€ 5.000,00) del premio unico richiesto al momento della sottoscrizione.

La seguente tabella illustra l'incidenza dei costi sull'investimento finanziario riferita sia al momento della sottoscrizione sia all'orizzonte temporale d'investimento consigliato. Con riferimento al momento della sottoscrizione, il premio versato al netto dei costi delle coperture assicurative per rischi demografici e delle spese di emissione previste dal contratto rappresenta il capitale nominale; quest'ultima grandezza al netto dei costi di caricamento e di eventuali altri costi iniziali, rappresenta il capitale investito.

Orizzonte temporale d'investimento consigliato (valori su base annua)			
		Momento della sottoscrizione	
		↓	↓
Voci di costo:			
A	Costi di caricamento	1,96%	0,10%
B	Commissioni di gestione	-	1,70%
C	Costi delle garanzie e/o immunizzazione	0,00%	0,00%
D	Altri costi contestuali al versamento	0,00%	0,00%
E	Altri costi successivi al versamento	-	0,00%
F	Bonus, premi e riconoscimenti di quote	0,00%	0,00%
G	Costi delle coperture assicurative	0,00%	0,10%
H	Spese di emissione	2,00%	0,10%
Componenti dell'investimento finanziario:			
I	Premio versato	100,00%	
L=I-(G+H)	Capitale nominale	98,00%	
M=L-(A+C+D-F)	Capitale investito	96,04%	

Avvertenza: la tabella dell'investimento finanziario rappresenta un'esemplificazione realizzata con riferimento ai soli costi la cui applicazione non è subordinata ad alcuna condizione. Per un'illustrazione completa di tutti i costi applicati si rinvia alla sez. C.

B.2) INFORMAZIONI SUL RIMBORSO DELL'INVESTIMENTO

8 Rimborsamento del capitale alla scadenza del contratto (caso vita)

L'assicurazione è a vita intera. Poiché la sua durata coincide con la vita dell'Assicurato, non è previsto il rimborso del capitale a scadenza (caso vita) ma al verificarsi del decesso dell'Assicurato (caso morte). Si rinvia pertanto alla sez. B.3, par. 11.1.

9 Rimborsamento del capitale prima della scadenza del contratto (c.d. riscatto)

Dopo un anno dalla decorrenza del contratto, l'Investitore-Contraente potrà esercitare il diritto al riscatto (totale o parziale) delle quote attribuite al contratto. La data del riscatto è la data di ricevimento da parte della Società della relativa richiesta completa della documentazione necessaria.

In caso di riscatto totale il contratto si risolverà definitivamente e all'Investitore-Contraente sarà corrisposto il relativo valore di riscatto. Il valore di riscatto totale è pari al controvalore delle quote del Fondo che risultano attribuite al contratto (incrementato dell'eventuale capitale da investire, ma non ancora convertito in quote, a fronte dei premi versati), determinato in base ai valori unitari delle quote relativi al terzo giorno lavorativo borsistico in Italia della settimana successiva a quella della data del riscatto. **Detto valore viene ridotto dei costi di cui alla sez. C, par. 12.1.4.**

Il controvalore delle quote attribuite al contratto è dato dal prodotto del numero delle quote per il valore unitario delle stesse.

In alternativa al riscatto totale, l'Investitore-Contraente potrà riscattare solo una parte delle quote (riscatto parziale). In tal caso dovrà indicare nella richiesta il numero delle quote da disinvestire. **Il riscatto parziale verrà eseguito a condizione che, in base all'ultimo valore unitario delle quote disponibile prima della data del riscatto, siano rispettati i seguenti limiti:**

- il controvalore delle quote del Fondo da disinvestite **non può essere inferiore a €1.000,00;**
- il controvalore delle quote residue del Fondo **non può essere inferiore a €1.000,00.**

Inoltre, il Cumulo Premi Attivi (cumulo dei premi versati ridotto in base ai riscatti parziali eventualmente effettuati) che residua a seguito del riscatto parziale **non può essere inferiore a €5.000,00.**

Il riscatto parziale comporta il disinvestimento del numero di quote indicato dall'Investitore-Contraente e la conseguente riduzione delle quote attribuite al contratto. Il valore del riscatto parziale è pari al controvalore delle quote disinvestite, determinato con le stesse modalità di calcolo descritte per il riscatto totale e **ridotto dei costi di cui alla sez. C, par. 12.1.4.**

Non sono consentiti più di cinque riscatti parziali per ciascun anno di durata del contratto.

Eventuali crediti di imposta maturati dal Fondo nel corso di un esercizio vanno ad aumentarne il patrimonio netto e sono riconosciuti in occasione del primo calcolo del valore unitario delle quote dell'esercizio successivo.

La Società non garantisce alcun importo minimo per il controvalore delle quote; pertanto, per effetto dei rischi finanziari dell'investimento, il valore di riscatto potrebbe risultare inferiore al capitale investito. In particolare, in caso di riscatto nei primi anni di durata del contratto, i costi direttamente e indirettamente sopportati dall'Investitore-Contraente possono essere tali da non consentire il recupero del capitale investito.

Per informazioni circa le modalità di riscatto si rinvia alla sez. D, par. 16.

10 Opzioni contrattuali

Non è previsto l'esercizio di opzioni.

B.3) INFORMAZIONI SULLE COPERTURE ASSICURATIVE PER RISCHI DEMOGRAFICI (CASO MORTE, ALTRI EVENTI ASSICURATI)

11 Prestazioni assicurative cui ha diritto l'Investitore-Contraente o il Beneficiario

L'assicurazione prevede le seguenti prestazioni:

11.1 Copertura assicurativa caso morte

Al decesso dell'Assicurato, in qualunque momento avvenga, è previsto il diritto alla riscossione, da parte dei Beneficiari designati, del Capitale assicurato aumentato di un Bonus.

Il Capitale assicurato è pari al controvalore delle quote attribuite al contratto, determinato in base ai valori unitari delle quote relativi al terzo giorno lavorativo borsistico in Italia della settimana successiva a quella in cui la Società ha ricevuto la denuncia del decesso con tutta la documentazione necessaria. Verrà inoltre aggiunto l'eventuale capitale da investire, ma ancora non convertito in quote, a fronte dei premi versati.

Eventuali crediti di imposta maturati dal Fondo nel corso di un esercizio vanno ad aumentarne il patrimonio netto e sono riconosciuti in occasione del primo calcolo del valore unitario delle quote dell'esercizio successivo.

Il Bonus si ottiene moltiplicando il Capitale assicurato per la percentuale riportata nella seguente tabella in funzione dell'età assicurativa alla data del decesso dell'Assicurato e della causa del decesso stesso a seconda della Tipologia di Bonus prescelta dall'Investitore-Contraente. **Il Bonus non può comunque superare l'importo massimo indicato nell'ultima riga della tabella.**

Età assicurativa al decesso (*)	Tipologia 1: Bonus standard	Tipologia 2: Bonus ridotto, con raddoppio in caso di morte da Infortunio (**)		Tipologia 3: Bonus ridotto, con raddoppio in caso di morte da Infortunio (**) e con triplicazione se l'Infortunio è dovuto a Incidente stradale (***)		
	Morte da ogni causa	Morte per causa diversa da Infortunio	Morte da Infortunio	Morte per causa diversa da Infortunio	Morte da Infortunio non dovuto a Incidente stradale	Morte da Infortunio dovuto a Incidente stradale
Fino a 39	30,00%	22,00%	44,00%	18,00%	36,00%	54,00%
40 – 49	20,00%	15,00%	30,00%	12,00%	24,00%	36,00%
50 – 59	7,00%	5,00%	10,00%	4,00%	8,00%	12,00%
60 – 75	2,00%	1,50%	3,00%	1,20%	2,40%	3,60%
76 – 85	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
oltre 85	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%
Importo massimo del Bonus	€50.000,00	€50.000,00	€100.000,00	€50.000,00	€100.000,00	€150.000,00

(*) L'età assicurativa è calcolata in anni interi alla data del decesso, arrotondata per eccesso se la frazione di anno supera 6 mesi oppure per difetto in caso contrario.

- (**) *Si considera dovuto a Infortunio il decesso intervenuto **per causa diretta ed esclusiva di Infortunio ed entro un anno dall'Infortunio stesso**. Per Infortunio si intende un trauma prodotto all'organismo da causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni obiettivamente constatabili.*
- (***) *Si considera dovuto a Incidente stradale l'Infortunio direttamente causato da veicoli e/o mezzi meccanici - esclusi quelli ferroviari – in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate.*

Sono esclusi dalla garanzia del Bonus i casi di decesso derivanti direttamente o indirettamente dalle cause specificate nelle Condizioni di Assicurazione.

La Società non garantisce alcun importo minimo per il controvalore delle quote attribuite al contratto, pertanto la prestazione da corrispondere in caso di decesso, anche tenuto conto di quanto dovuto a titolo di Bonus, potrebbe risultare inferiore al capitale investito.

11.2 Altre coperture assicurative

Non sono previste coperture assicurative per altri rischi demografici.

La Società effettua i pagamenti presso il proprio domicilio o quello del competente intermediario incaricato oppure mediante accredito sul conto corrente bancario dell'avente diritto. Per i contratti distribuiti attraverso gli sportelli bancari, ogni pagamento viene effettuato presso la sede o la Filiale cui è assegnato il contratto.

Come precisato dalle Condizioni di Assicurazione, i pagamenti vengono effettuati entro 30 giorni dalla data in cui è sorto il relativo obbligo (al riguardo, si ricorda che deve anche essere trascorsa la data di valorizzazione stabilita per il disinvestimento delle quote), **purché a tale data, definita in relazione all'evento che causa il pagamento, sia stata ricevuta tutta la documentazione necessaria con l'eccezione per quella già prodotta in precedenza e ancora in corso di validità (vedi allegato A richiamato dall'articolo "Pagamenti della Società" delle Condizioni di Assicurazione)**, finalizzata a verificare l'esistenza dell'obbligo stesso, individuare gli aventi diritto e adempiere agli obblighi di natura fiscale oppure derivanti dalla normativa antiriciclaggio; altrimenti, la Società effettuerà il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione completa.

Decorso il termine di 30 giorni previsto per i pagamenti della Società - compreso il pagamento dell'importo da rimborsare in caso di recesso - ed a partire dal suddetto termine di 30 giorni, sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto.

Se la regolare valorizzazione è impedita da cause di forza maggiore che comportino, secondo quanto stabilito dal Regolamento del Fondo, la sospensione del calcolo del valore unitario delle quote, i pagamenti e le operazioni che comportano l'investimento in quote o il disinvestimento di quote vengono rinviati fino a quando il valore unitario delle quote si rende nuovamente disponibile.

Si ricorda che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita - ad eccezione del diritto alle rate di premio - si prescrivono in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Pertanto, il decorso del termine di dieci anni, se non adeguatamente sospeso o interrotto, determina l'estinzione dei diritti derivanti dal contratto; si precisa che gli importi dovuti dalla Società in base al contratto di cui al presente Prospetto d'offerta - e non reclamati dagli aventi diritto entro il suddetto termine di dieci anni - sono devoluti per legge al Fondo istituito dalla L. 23/12/2005 n. 266 e s.m.i..

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)

12 Regime dei costi del prodotto

12.1 Costi direttamente a carico dell'Investitore-Contraente

12.1.1 Spese di emissione

La Società trattiene dai premi versati i seguenti costi fissi:

- € 100,00 dal premio iniziale (a titolo di spese di emissione del contratto);
- € 20,00 da ciascun premio aggiuntivo.

12.1.2 Costi di caricamento

A fronte delle spese commerciali e amministrative, la Società preleva una percentuale da ciascun premio versato, al netto dei costi fissi di cui al precedente par. 12.1.1, pari al 2,00%.

12.1.3 Costi delle coperture assicurative previste dal contratto

L'onere relativo al Bonus in caso di morte non è direttamente a carico dell'Investitore-Contraente, ma è finanziato dalla Società che, a tale scopo, destina una parte delle commissioni per la gestione finanziaria di ciascun Fondo.

12.1.4 Costi di rimborso del capitale prima della scadenza (c.d. costi di riscatto)

Per ogni operazione di riscatto totale o parziale viene prelevata dal controvalore delle quote riscattate una percentuale in funzione degli anni interamente trascorsi dalla decorrenza del contratto come indicato nella tabella che segue.

Anni interamente trascorsi	Costo percentuale
1	1,50%
2	1,00%
3 o più	0,00%

Inoltre, per ogni operazione di riscatto parziale o totale viene prelevata una commissione fissa pari a € 5,00.

12.2 Costi indirettamente a carico dell'Investitore-Contraente**12.2.1 Commissione di gestione del Fondo**

La seguente tabella riporta la commissione annua di gestione del Fondo.

Fondo	Commissione annua di gestione
PIR UnipolSai	1,80%

La commissione di gestione è calcolata settimanalmente sulla base del valore netto del Fondo, e prelevata mensilmente.

La commissione di gestione sulla porzione di patrimonio rappresentata da azioni o quote di OICR collegati sarà applicata in misura ridotta, pari ai 2/3 della commissione stessa, individuata come quota parte della commissione relativa al servizio prestato per l'*asset allocation* degli OICR collegati e per l'amministrazione dei contratti.

La Società utilizza una parte (mediamente pari a 0,10%) della commissione di gestione ad essa spettante, per finanziare il Bonus in caso di morte.

12.2.2 Oneri relativi all'investimento in O.I.C.R. da parte del Fondo

Le commissioni di gestione annue degli O.I.C.R. non potranno comunque superare le seguenti percentuali, al netto della parte eventualmente retrocessa al Fondo.

Tipologia O.I.C.R.	ETF	Altri O.I.C.R.
Monetario	0,40%	0,60%
Obbligazionario	0,60%	1,50%
Azionario	0,90%	1,90%
Altre Categorie	1,00%	1,90%

Qualora gli attivi che costituiscono il patrimonio di un Fondo siano investiti in quote o azioni di O.I.C.R. emessi, promossi o gestiti da soggetti appartenenti allo stesso Gruppo della Società (O.I.C.R. collegati), non saranno applicate e quindi non graveranno sul Fondo spese o diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle quote dei suddetti O.I.C.R. collegati.

Su alcuni O.I.C.R. possono anche gravare commissioni di overperformance, nella misura massima del 25% dell'overperformance stessa.

Il Fondo investe esclusivamente in O.I.C.R. (compresi ETF) che non siano gravati da oneri di ingresso e di uscita. Eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi derivanti da accordi con le Società di Gestione degli O.I.C.R. oggetto di investimento sono contabilizzati pro-rata temporis ad ogni data di valorizzazione fra le attività del Fondo.

Eventuali crediti di imposta maturati dal Fondo nel corso di un esercizio vanno ad aumentarne il patrimonio netto e sono riconosciuti in occasione del primo calcolo del valore unitario delle quote dell'esercizio successivo.

12.3 Altri costi

Ulteriori spese a carico del Fondo sono:

- gli oneri inerenti alla compravendita delle attività costituenti il patrimonio del Fondo e ulteriori oneri di pertinenza diretta;
- le spese sostenute per l'attività svolta dalla società di revisione del Fondo in relazione al giudizio sul rendiconto annuale del Fondo stesso;
- le spese di amministrazione e custodia degli strumenti finanziari costituenti il patrimonio del Fondo;
- le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote del Fondo.

13 Agevolazioni finanziarie

L'intermediario può applicare, secondo parametri predefiniti dalla Società, un'agevolazione finanziaria riducendo il costo percentuale, di cui al par. 12.1.2, fino all'azzeramento dello stesso.

14 Regime fiscale

Il regime fiscale dell'assicurazione è regolato dalle disposizioni di legge in vigore alla stipula del contratto, salvo successive modifiche.

14.1. Tassazione delle somme corrisposte

Il regime fiscale applicabile al contratto è disciplinato dall'art. 1, commi da 100 a 114, della legge 232/2016 e successive modifiche ed integrazioni che riserva specifiche agevolazioni (esenzione IRPEF e imposta di successione) ai percettori delle somme derivanti da Piani Individuali di Risparmio.

14.2. Imposte indirette

Il contratto è soggetto all'imposta di bollo annuale sulle comunicazioni periodiche relative ai prodotti finanziari.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Parte III, sez. D, par. 9.

D) INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE E RISCATTO**15 Modalità di sottoscrizione, revoca e recesso****15.1 Modalità di sottoscrizione**

Il contratto può essere sottoscritto presso uno dei soggetti incaricati del collocamento del prodotto, indicati nella Parte III, sez. A, par. 3.

Per sottoscrivere l'assicurazione è necessario compilare in ogni sua parte e sottoscrivere il Modulo di Proposta allegato al presente Prospetto d'offerta.

Il contratto viene concluso - contestualmente o successivamente alla sottoscrizione del Modulo di Proposta - al momento in cui l'Investitore-Contraente riceve dalla Società la Polizza debitamente firmata o altra comunicazione scritta attestante l'assenso della Società stessa.

L'assicurazione entra in vigore alle ore 24 della data di decorrenza indicata in Polizza, purché il contratto sia già concluso e sia stato versato il premio unico. Nel caso in cui la conclusione del contratto e/o il versamento del premio unico siano avvenuti successivamente alla decorrenza, l'assicurazione entra in vigore alle ore 24 del giorno del versamento o del giorno, se successivo, di conclusione del contratto.

Per i contratti distribuiti attraverso gli sportelli bancari, la sottoscrizione avviene esclusivamente mediante l'apposito Modulo di Proposta di Polizza e il contratto si intende concluso ed entra in vigore alle ore 24 della data di decorrenza ivi indicata, a condizione che venga pagato il premio unico.

Fermo restando che le parti possono contrattualmente stabilire modalità specifiche per il pagamento del premio, **ogni versamento deve essere intestato o girato alla Società oppure al competente intermediario incaricato, purché espressamente in tale sua qualità, e può essere corrisposto, a scelta dell'Investitore-Contraente, con una delle seguenti modalità:**

- **assegno bancario, postale o circolare non trasferibile;**
- **bonifico SCT (Sepa Credit Transfer) su conto corrente bancario o postale, altri mezzi di pagamento bancario o postale oppure, ove previsti, sistemi di pagamento elettronico.**

Per i contratti distribuiti attraverso gli sportelli bancari, il premio deve essere corrisposto tramite bonifico SCT con accredito sull'apposito conto corrente intestato alla Società. L'Investitore-Contraente incarica la Banca di provvedere al pagamento del premio con addebito dell'importo sul proprio conto corrente.

È comunque fatto divieto all'intermediario incaricato di ricevere denaro contante a titolo di pagamento del premio.

Il premio diminuito dei costi costituisce il capitale investito in quote. Dividendo il capitale investito in quote del Fondo per il valore unitario delle stesse relativo al terzo giorno lavorativo borsistico in Italia della settimana successiva a quella in cui è stato pagato il premio, si ottiene il corrispondente numero di quote acquisite per il Fondo.

A seguito del versamento di ciascun premio, la Società invierà all'Investitore-Contraente, entro 10 giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote, una comunicazione di conferma con i dettagli dell'operazione di investimento in quote.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Parte III, sez. C, par. 7.

15.2 Modalità di revoca della Proposta

Prima della conclusione del contratto, l'Investitore-Contraente ha sempre la facoltà di revocare la Proposta, dandone comunicazione alla Società **con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi della Proposta.**

In tal caso l'Investitore-Contraente ha diritto alla restituzione delle somme eventualmente già pagate, entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Società della suddetta comunicazione.

Per i contratti distribuiti attraverso gli sportelli bancari, il contratto si intende concluso alla data di decorrenza indicata nella Proposta di Polizza mediante la sottoscrizione della stessa, a condizione che venga pagato il premio; non può pertanto configurarsi la revoca della Proposta, non prevista, da parte dell'Investitore-Contraente.

15.3 Diritto di recesso dal contratto

L'Investitore-Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione alla Società **con lettera raccomandata A.R. contenente gli elementi identificativi del contratto.**

Il recesso ha l'effetto di liberare le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto, a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione di recesso, quale risulta dal timbro postale della raccomandata.

Entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Società della comunicazione del recesso, all'Investitore-Contraente verrà rimborsato il premio corrisposto, diminuito delle spese di emissione indicate alla sez. C, par. 12.1.1. Detto importo sarà inoltre diminuito/aumentato dell'eventuale decremento/incremento del controvalore delle quote acquisite dato dall'importo ottenuto moltiplicando il numero delle quote per la differenza fra i corrispondenti valori unitari applicati per il disinvestimento delle quote (relativi al terzo giorno lavorativo borsistico in Italia della settimana successiva a quella di ricevimento da parte della Società della comunicazione di recesso) e quelli che erano stati applicati per l'investimento in quote.

16 Modalità di riscatto del capitale maturato

Per esercitare il diritto al riscatto, l'Investitore-Contraente deve inviare alla Società, per raccomandata A.R., la relativa richiesta debitamente compilata e sottoscritta, redatta su carta semplice oppure sull'apposito modulo predisposto dalla Società (disponibile presso gli intermediari incaricati) nella quale siano indicati tutti i dati identificativi dell'Investitore-Contraente stesso. Per i pagamenti deve essere consegnata alla Società la documentazione elencata nell'allegato A richiamato dall'articolo "Pagamenti della Società" delle Condizioni di Assicurazione in relazione all'operazione di riscatto (parziale o totale), fatta eccezione per quella già prodotta in precedenza e ancora in corso di validità.

La documentazione deve essere fornita alla Società tramite il competente intermediario incaricato oppure inviata mediante raccomandata direttamente a:

*UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Direzione Vita
Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna*

specificando gli elementi identificativi del contratto.

L'Investitore-Contraente può ottenere informazioni relative ai valori di riscatto inoltrando richiesta scritta a:

*UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Direzione Vita
Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna*

Tel. 848.800.074 - Fax 051.7096616 – e-mail: riscattivita@unipolsai.it

Le informazioni sono reperibili anche presso l'intermediario incaricato.

Contestualmente alla quietanza viene consegnata all'Investitore-Contraente la comunicazione della Società che conferma l'operazione di disinvestimento effettuata, con le relative informazioni di dettaglio.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Parte III, sez. C, par. 8.

E) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

17 Legge applicabile al contratto

Il contratto è assoggettato alla legge italiana.

Per alcuni aspetti normativi di particolare rilievo si rinvia alla Parte III, sez. D.

18 Regime linguistico del contratto

Il contratto e ogni documento ad esso allegato sono redatti, di norma, in lingua italiana.

19 Informazioni a disposizione degli Investitori-Contraenti

La Società, ai sensi del Provvedimento IVASS n. 7/2013, ha attivato nella home page del proprio sito Internet (www.unipolsai.it), un'apposita Area Riservata, a cui l'Investitore-Contraente potrà accedere per consultare on line la propria posizione contrattuale, riferita alla data di aggiornamento specificata. L'Investitore-Contraente ha, pertanto, la facoltà di ottenere, mediante processo di "auto registrazione", le credenziali personali identificative necessarie per l'accesso seguendo le istruzioni riportate nell'Area Riservata stessa.

Sul sito Internet della Società e sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" verrà pubblicato giornalmente il valore unitario delle quote con la relativa data di valorizzazione. In caso di cambiamento del quotidiano, la Società provvederà a darne tempestiva comunicazione agli Investitori-Contraenti. Ai fini del calcolo del valore unitario delle quote, la Società calcola il valore complessivo netto del Fondo settimanalmente, il terzo giorno lavorativo borsistico in Italia di ogni settimana. Il valore complessivo netto del Fondo è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo stesso, al netto delle eventuali passività. **Se la regolare valorizzazione è impedita da cause di forza maggiore che comportino, secondo quanto stabilito dal Regolamento del Fondo, la sospensione del calcolo del valore unitario delle quote, i pagamenti e le operazioni che comportano l'investimento in quote o il disinvestimento di quote vengono rinviati fino a quando il valore unitario delle quote si rende nuovamente disponibile.**

All'Investitore-Contraente verrà tempestivamente inviata comunicazione di eventuali variazioni delle informazioni del Prospetto d'offerta concernenti le caratteristiche essenziali del contratto - tra le quali la tipologia di gestione, il regime dei costi ed il profilo di rischio - nonché le informazioni relative ad eventuali ulteriori Fondi resi disponibili per l'investimento.

Entro 60 giorni da ciascun 31 dicembre, la Società invierà all'Investitore-Contraente l'estratto conto dell'assicurazione riferito alla suddetta data. Ogni estratto conto, partendo dalla situazione risultante da quello precedente, riepilogherà tutte le operazioni effettuate nell'ultimo anno che abbiano comportato l'investimento o il disinvestimento di quote (versamento di premi, riscatti parziali), con le relative informazioni di dettaglio, nonché il cumulo dei premi versati, il numero e il controvalore delle quote del Fondo attribuite al contratto al 31 dicembre dell'anno precedente e a quello dell'anno di riferimento considerato.

La Società invierà annualmente all'Investitore-Contraente l'aggiornamento dei dati periodici, contenuti nella Parte II del presente Prospetto d'offerta, relativi ai Fondi a cui sono collegate le prestazioni del contratto.

Qualora il controvalore delle quote attribuite al contratto dovesse ridursi di oltre il 30% rispetto al capitale complessivamente investito in quote (tenuto conto di eventuali riscatti parziali), la Società ne darà comunicazione scritta all'Investitore-Contraente; analogamente, verrà comunicata ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%.

Qualora la Società ritenesse di accogliere un'eventuale richiesta di trasformazione del contratto, provvederà a fornire preventivamente all'Investitore-Contraente la documentazione informativa prescritta dalla normativa vigente, comprensiva di un apposito documento volto a confrontare sinteticamente le principali caratteristiche del contratto in corso e di quello che risulterebbe dall'operazione di trasformazione.

Sul sito Internet della Società sono disponibili – e acquisibili su supporto duraturo - i Prospetti d'offerta aggiornati dei prodotti finanziari in corso di offerta (compreso il prodotto qui descritto), nonché le ulteriori informazioni previste dalla normativa vigente (il valore unitario delle quote con la relativa data di valorizzazione, il rendiconto periodico del Fondo, nonché il relativo Regolamento che è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione).

Informazioni e documentazione sui prodotti possono anche essere richieste all'indirizzo di posta elettronica: assistenavita@unipolsai.it.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

La Società UnipolSai Assicurazioni S.p.A. si assume la responsabilità della veridicità e della completezza delle informazioni contenute nel presente Prospetto d'offerta, nonché della loro coerenza e comprensibilità.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Direttore Generale

Matteo Laterza



**PARTE II DEL PROSPETTO D'OFFERTA
ILLUSTRAZIONE DEI DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO
E COSTI EFFETTIVI DELL'INVESTIMENTO**

La Parte II del Prospetto d'offerta, da consegnare su richiesta all'Investitore-Contraente, è volta ad illustrare le informazioni di dettaglio sui dati periodici di rischio-rendimento dell'investimento finanziario.

Data di deposito in Consob della Parte II: 28/09/2018.

Data di validità della Parte II: dal 30/09/2018.

DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO / COMBINAZIONE LIBERA

I dati di rendimento riportati nella presente sezione non considerano i costi direttamente a carico dell'Investitore-Contraente, di cui alla Parte I, sez. C, par. "Costi direttamente a carico dell'Investitore-Contraente".

Poiché, il Fondo PIR UnipolSai è di nuova istituzione, i relativi dati storici di rendimento non sono disponibili alla data di redazione della presente Parte II.

Fondo PIR UnipolSai

- *Data di inizio operatività:* 30/11/2017.
- *Durata:* indeterminata.
- *Categoria:* Flessibile.
- *Valuta di denominazione:* Euro.
- *Tipologia di gestione:* Flessibile, per la valutazione e la misurazione del rischio verrà utilizzato l'indicatore: VaR mensile con un intervallo di confidenza del 95%, con l'obiettivo di contenere tale valore entro la soglia del 9,00%.
- *Profilo di rischio dell'investimento finanziario nel Fondo:* grado di rischio Alto.
- *Valore unitario delle quote al 31/12/2017:* 9,85.
- *Patrimonio netto al 31/12/2017 (in milioni di euro):* 0,5.
- *Gesture:* la Società stessa; la Società può affidare il servizio di gestione ad intermediari abilitati a tale attività.

Rendimento medio annuo composto	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
Quota	n.d.	n.d.
Misura di rischio	ex ante (volatilità media annua attesa): 18,95%	
	ex post: n.d.	

RETROCESSIONI AI DISTRIBUTORI

La seguente tabella riporta l'eventuale quota-parte delle componenti di costo indicate nella Parte I, sez. C, retrocessa in media agli intermediari incaricati.

Componente di costo	Quota-parte retrocessa in media
Spese di emissione	0,00%
Altri costi fissi sui premi	0,00%
Costi in percentuale sui premi	53,27%
Costi di riscatto	0,00%
Commissione di gestione	47,22%
	PIR UnipolSai

TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DEL FONDO

Il Fondo PIR UnipolSai è di nuova istituzione, pertanto non è possibile fornire la tabella che riporta, per ogni anno solare dell'ultimo triennio, l'incidenza dei costi gravanti, nonché l'incidenza complessiva di tutti i costi denominata TER (Total Expenses Ratio).

ALTRE INFORMAZIONI

La seguente tabella riporta, con riferimento al Fondo e per ogni anno solare dell'ultimo triennio, il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negozianti appartenenti al medesimo Gruppo della Società.

Fondo	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
PIR UnipolSai	n.d.	n.d.	0,00%

**PARTE III DEL PROSPETTO D'OFFERTA
ALTRE INFORMAZIONI**

La Parte III del Prospetto d'offerta, da consegnare su richiesta all'Investitore-Contrante, è volta ad illustrare ulteriori informazioni di dettaglio sull'offerta.

Data di deposito in Consob della Parte III: 28/09/2018.

Data di validità della Parte III: dal 30/09/2018.

A) INFORMAZIONI GENERALI

1 La Società di assicurazione

UnipolSai Assicurazioni S.p.A., in breve UnipolSai S.p.A. (di seguito "Società"), Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo presso l'IVASS al n. 046, è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e iscritta alla sezione I dell'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione presso l'IVASS e al n. 1.00006, ha durata fino al 31/12/2050. La Società ha sede legale in Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna (Italia) – telefono 051.5077111, fax 051.7096584 - siti Internet www.unipolsai.com - www.unipolsai.it, indirizzo di posta elettronica assisten zavita@unipolsai.it.

Per quanto di interesse, si precisa che la Società ha per oggetto l'esercizio, sia in Italia sia all'estero, di tutti i rami di assicurazione, di riassicurazione e di capitalizzazione consentiti dalla legge. La Società può, tra l'altro, gestire le forme di previdenza complementare di cui alla normativa vigente e successive modificazioni ed integrazioni, nonché istituire, costituire e gestire fondi pensione aperti e svolgere attività accessorie o funzionali alla gestione dei fondi medesimi.

Il Gruppo Assicurativo Unipol opera nei mercati assicurativo e finanziario. L'offerta spazia dalla protezione dai rischi alla previdenza integrativa, dal risparmio gestito e amministrato ai prodotti tipicamente bancari. Il Gruppo Assicurativo Unipol utilizza una molteplicità di canali distributivi, da quelli tradizionali (agenti, promotori finanziari, broker, sportelli bancari) a quelli di più recente affermazione (telefono e Internet).

Il capitale sociale sottoscritto della Società è pari a € 2.031.456.338,00 ed è interamente versato.

Il controllo della Società è esercitato secondo quanto specificato nella seguente tabella:

Soggetto che esercita il controllo	Quota di capitale ordinario detenuta
Unipol Gruppo S.p.A.	73,17% (*)

(*) di cui 53,18% direttamente, 9,99% tramite la controllata Unipol Finance S.r.l. e 9,99% tramite la controllata Unipol Investment S.p.A.

Altre informazioni relative alle attività esercitate dalla Società e al Gruppo di appartenenza, agli organi amministrativo e di controllo e ai loro componenti, alle persone che esercitano funzioni direttive nonché agli altri prodotti della Società, sono fornite sui siti Internet della Società.

2 I Fondi

Denominazione Fondo	Data di inizio operatività
PIR UnipolSai	30/11/2017

3 I soggetti distributori

I soggetti distributori del prodotto sono:

- gli Agenti di assicurazione, i Broker, i produttori diretti e gli addetti all'attività di intermediazione al di fuori dei locali dell'intermediario, iscritti al Registro Unico intermediari dell'IVASS rispettivamente nelle sezioni A, B, C e E;
- Unipol Banca S.p.A. - Piazza della Costituzione 2, 40128 Bologna con la quale la Società ha stipulato un apposito accordo di distribuzione e che opera tramite le proprie filiali.

4 Gli intermediari negozianti

Le operazioni disposte per conto del Fondo vengono negoziate principalmente tramite i seguenti operatori del mercato nazionale ed internazionale, che offrono garanzie di elevata specializzazione sui singoli mercati di riferimento:

Fondo	
PIR UnipolSai	Allfunds Bank Banca IMI Citigroup Commerzbank Kepler MPS Cap.

5 **La società di revisione**

La revisione della contabilità e il giudizio sul bilancio di esercizio della Società sono effettuati dalla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. con sede in Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano (Italia).

Il mandato è stato conferito con delibera dell'Assemblea degli Azionisti del 30/07/2013 e avrà termine con l'esercizio 2021.

B) **TECNICHE DI GESTIONE DEI RISCHI DI PORTAFOGLIO**

6 **Tecniche adottate per la gestione dei rischi di portafoglio in relazione alla politica di investimento e ai rischi specifici del Fondo**

Le disponibilità sono gestite in maniera sana e prudente, avendo come obiettivo primario la ricerca del valore per gli Investitori-Contraenti nell'ambito del profilo rischio-rendimento e dell'orizzonte temporale. Tale obiettivo è perseguito attraverso un'efficiente gestione del Portafoglio che prevede la diversificazione degli investimenti e il contenimento dei costi di transazione, gestione e funzionamento del Fondo.

Viene utilizzato uno stile di gestione flessibile che, coerentemente con il profilo di rischio del Fondo, miri a selezionare gli strumenti finanziari con le migliori prospettive di rendimento ponderate per il rischio.

In relazione alla tipologia di gestione adottata non è possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata dal Fondo. Pertanto, per la valutazione e la misurazione del rischio, verrà utilizzato il seguente indicatore: VaR mensile con un intervallo di confidenza del 95%, con l'obiettivo di contenere tale valore entro la soglia del 9,00%; tale soglia costituisce un mero obiettivo gestionale e pertanto potrebbe essere superata temporaneamente in particolari condizioni di mercato. Il VaR (Value At Risk) quantifica la massima perdita potenziale del Fondo, stimata in un determinato orizzonte temporale, con un livello di probabilità predefinito (c.d. "livello di confidenza"). Nonostante l'obiettivo della Società sia quello di mantenere tale indicatore di rischio entro il livello stabilito, il VaR non rappresenta in alcun modo una garanzia che la massima perdita mensile sia necessariamente inferiore al livello indicato (9,00% del patrimonio del Fondo).

C) **PROCEDURE DI SOTTOSCRIZIONE E RISCATTO**

7 **Sottoscrizione**

Il contratto può essere sottoscritto presso uno dei soggetti incaricati del collocamento del prodotto (anche soggetti distributori), indicati al precedente par. 3.

Per sottoscrivere l'assicurazione è necessario compilare in ogni sua parte e sottoscrivere il Modulo di Proposta allegato al presente Prospetto d'offerta.

Il contratto viene concluso - contestualmente o successivamente alla sottoscrizione del Modulo di Proposta - al momento in cui l'Investitore-Contraente riceve dalla Società la Polizza debitamente firmata o altra comunicazione scritta attestante l'assenso della Società stessa.

L'assicurazione entra in vigore alle ore 24 della data di decorrenza indicata in Polizza, purché il contratto sia già concluso e sia stato versato il premio unico. Nel caso in cui la conclusione del contratto e/o il versamento del premio unico siano avvenuti successivamente alla decorrenza, l'assicurazione entra in vigore alle ore 24 del giorno del versamento o del giorno, se successivo, di conclusione del contratto.

Per i contratti distribuiti attraverso gli sportelli bancari, la sottoscrizione avviene esclusivamente mediante l'apposito Modulo di Proposta di Polizza e il contratto si intende concluso ed entra in vigore alle ore 24 della data di decorrenza ivi indicata, a condizione che venga pagato il premio unico.

Successivamente alla sottoscrizione del contratto è possibile versare premi unici aggiuntivi, **previo accordo con la Società.**

Il premio versato, al netto dei costi trattenuti, costituisce il capitale investito dalla Società in quote del Fondo. Dividendo il capitale investito in quote del Fondo per il valore unitario delle stesse relativo al terzo giorno lavorativo borsistico in Italia

della settimana successiva a quella in cui è stato pagato il premio, si ottiene il corrispondente numero di quote acquisite per il Fondo.

Qualora la Società intenda proporre la possibilità di effettuare versamenti successivi di premi in ulteriori Fondi interni (diversi da quelli oggi disponibili per l'investimento) consegnerà preventivamente all'Investitore-Contraente la relativa informativa tratta dal Prospetto d'offerta aggiornato.

A seguito del versamento del premio unico iniziale, la Società invierà all'Investitore-Contraente, entro 10 giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote, una comunicazione di conferma con i dettagli dell'operazione di investimento in quote: denominazione della Società e dell'Investitore-Contraente, numero di contratto, data di decorrenza e data di versamento del premio, importo del premio versato e importo netto investito (la differenza fra detti importi corrisponde alla somma totale delle commissioni e delle spese applicate sul versamento), numero di quote attribuite del Fondo e valore unitario di investimento con relativa data di valorizzazione.

Una analoga comunicazione di conferma verrà inviata a seguito del versamento di eventuali premi unici aggiuntivi.

8 Riscatto

Dopo un anno dalla decorrenza del contratto, l'Investitore-Contraente potrà esercitare il diritto al riscatto (totale o parziale) delle quote attribuite al contratto. La data del riscatto è la data di ricevimento da parte della Società della relativa richiesta.

In caso di riscatto totale il contratto si risolverà definitivamente con effetto dalle ore 24 della data di riscatto e all'Investitore-Contraente sarà corrisposto il relativo valore di riscatto. Il valore di riscatto totale è pari al controvalore delle quote del Fondo che risultano attribuite al contratto (incrementato dell'eventuale capitale da investire, ma non ancora convertito in quote, a fronte dei premi versati), determinato in base ai valori unitari delle quote relativi al terzo giorno lavorativo borsistico in Italia della settimana successiva a quella della data del riscatto. Detto valore viene ridotto dei costi di cui alla Parte I, sez. C, par. 12.1.4.

Il controvalore delle quote attribuite al contratto è ottenuto moltiplicando il numero delle quote per il valore unitario delle stesse.

In alternativa al riscatto totale, l'Investitore-Contraente potrà riscattare solo una parte delle quote (riscatto parziale). In tal caso dovrà indicare nella richiesta il numero delle quote da disinvestire. **Il riscatto parziale verrà eseguito a condizione che, in base all'ultimo valore unitario delle quote disponibile prima della data del riscatto, siano rispettati i seguenti limiti:**

- il controvalore delle quote del Fondo da disinvestite **non può essere inferiore a €1.000,00;**
- il controvalore delle quote residue del Fondo **non può essere inferiore a €1.000,00.**

Inoltre, il Cumulo Premi Attivi (cumulo dei premi versati ridotto in base ai riscatti parziali eventualmente effettuati) che residua a seguito del riscatto parziale **non può essere inferiore a €5.000,00.**

Il riscatto parziale comporta il disinvestimento del numero di quote indicato dall'Investitore-Contraente e la conseguente riduzione delle quote attribuite al contratto. Il valore del riscatto parziale è pari al controvalore delle quote disinvestite, determinato con le stesse modalità di calcolo descritte per il riscatto totale e ridotto dei costi di cui alla Parte I, sez. C, par. 15.1.4.

Non sono consentiti più di cinque riscatti parziali per ciascun anno di durata del contratto.

Per esercitare il diritto al riscatto, l'Investitore-Contraente deve inviare alla Società, per raccomandata A.R., la relativa richiesta debitamente compilata e sottoscritta, redatta su carta semplice oppure sull'apposito modulo predisposto dalla Società (disponibile presso gli intermediari incaricati) nella quale siano indicati tutti i dati identificativi dell'Investitore-Contraente stesso. Per i pagamenti deve essere consegnata alla Società la documentazione elencata nell'allegato A richiamato dall'articolo "Pagamenti della Società" delle Condizioni di Assicurazione in relazione all'operazione di riscatto (parziale o totale), fatta eccezione per quella già prodotta in precedenza e ancora in corso di validità.

La documentazione deve essere fornita alla Società tramite il competente intermediario incaricato oppure inviata mediante raccomandata direttamente a:

*UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Direzione Vita
Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna*

specificando gli elementi identificativi del contratto.

L'Investitore-Contraente può ottenere informazioni relative ai valori di riscatto inoltrando richiesta scritta a:

*UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Direzione Vita
Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna*

Tel. 848.800.074 - Fax 051.7096616 – e-mail: riscattivita@unipolsai.it

Le informazioni sono reperibili anche presso l'intermediario incaricato.

Contestualmente alla quietanza sarà consegnata all'Investitore-Contraente la comunicazione della Società che conferma l'operazione di disinvestimento effettuata, con le relative informazioni di dettaglio: denominazione della Società e dell'Investitore-Contraente, numero di contratto, data del riscatto, valore unitario di disinvestimento per

ciascun Fondo e numero delle quote disinvestite, nonché il loro controvalore e il valore di riscatto (la differenza fra detti importi corrisponde alla somma totale delle commissioni e delle spese applicate per l'operazione di riscatto).

D) **REGIME FISCALE**

9 **Regime fiscale**

Il regime fiscale del presente contratto è regolato dalle disposizioni di legge in vigore alla data di stipula dello stesso, salvo successive modifiche.

Il regime fiscale applicabile al contratto è disciplinato dall'art. 1, commi da 100 a 114, della legge 232/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

Le imposte e tasse relative al contratto sono a carico dell'Investitore-Contraente o dei Beneficiari o aventi diritto.

È onere dell'Investitore-Contraente comunicare alla Società eventuali variazioni di residenza fiscale verso uno Stato diverso dall'Italia prima che le stesse abbiano effetto.

9.1 **Trattamento fiscale dei premi**

Il premio versato non è soggetto ad alcuna imposta e, in assenza di una componente di premio riferibile al rischio demografico, non dà diritto alla detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dall'Investitore-Contraente.

9.2 **Tassazione delle somme corrisposte**

I redditi compresi nei capitali corrisposti, pari alla differenza tra l'importo complessivo delle somme percepite e la somma dei premi versati ad esse riferibili, non sono soggetti ad imposte sui redditi se ciascun premio versato risulta investito per almeno cinque anni decorrenti dal versamento dello stesso. Se solo alcuni premi rimangono investiti per almeno cinque anni, solo i rendimenti ad essi riferibili non sono soggetti ad imposte.

In caso di erogazione a causa di morte dell'Assicurato, le somme percepite sono esenti dall'IRPEF (legge n. 232/2016, comma 100).

In assenza delle predette condizioni e degli altri requisiti richiesti dalla legge n. 232/2016:

- i redditi di capitali corrisposti sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi ai sensi dell'art. 26-ter, comma 1, del D.P.R. 600/73. L'imposta è applicata sul rendimento finanziario realizzato, pari alla differenza fra le somme percepite e l'ammontare dei relativi premi pagati;
- le somme percepite a causa di morte dell'Assicurato, limitatamente al capitale erogato a copertura del rischio demografico, sono esenti dall'IRPEF (art. 34 D.P.R. 601/73).

Le somme percepite a causa di morte dell'Assicurato sono, in ogni caso, esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni (legge n. 232/2016, comma 114 e D.Lgs. 346/1990).

9.3 **Imposta di bollo**

Il contratto è soggetto all'imposta di bollo annuale sulle comunicazioni periodiche relative ai prodotti finanziari di cui all'art. 13 della Tariffa, Allegato A, Parte Prima, del D.P.R. 642/72.

10 **Norme a favore dell'Investitore-Contraente**

10.1 **Foro competente**

Per le controversie relative al contratto, il foro giudiziario competente è quello del luogo in cui l'Investitore-Contraente o il Beneficiario ha la residenza o il domicilio.

10.2 **Trattamento dei dati personali**

I dati personali dell'Investitore-Contraente, dell'Assicurato e del Beneficiario sono trattati dalla Società in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla protezione dei dati personali.



UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 7096584
Capitale Sociale i.v. Euro 2.031.456.338,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 00818570012 - R.E.A. 511469
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione
Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046.

www.unipolsai.com - www.unipolsai.it